Civile Ord. Sez. 5 Num. 25656 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: LIBRI MARGHERITA
Data pubblicazione: 21/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso n. 20784/2021 R.G. proposto da:

LE COLMATE di VICIDOMINI ROCCO & C. S.a.s., C.F.: 06366160635, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Edoardo Sabbatino, Maria Paola Sabbatino e Claudio Sabbatino e presso lo studio dell'Avv. Leopoldo Di Bonito in Roma, Piazza Martiri di Belfiore n. 2, elettivamente domiciliata;

- **Ricorrente** -

contro

COMUNE DI POZZUOLI, C.F.: 00508900636, in persona del Sindaco in carica e pro-tempore;

- **Intimato –**

- avverso la sentenza n. 207/23/2021 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. 23, depositata in data 12 gennaio 2021 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2026, dal Consigliere Dott.ssa Margherita Libri;

FATTI DI CAUSA

1.Il Comune di Pozzuoli invitava la società ricorrente al pagamento della somma complessiva di euro 21.942,66, a titolo di maggiore tassa sui rifiuti per l'anno di imposta 2017, in relazione alle unità immobiliari di titolarità dell'istante, site in Pozzuoli e destinate al rimessaggio delle imbarcazioni da diporto.

2. Con l'impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto dalla società avverso la pronuncia n. 4821/2019 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, così confermando le statuizioni del giudice di prime cure, che aveva rigettato il ricorso proposto dall'impresa contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 1068/2017. In particolare, il Collegio regionale affermava che la sentenza impugnata aveva condivisibilmente ritenuto necessaria, ai fini dell'esenzione totale o parziale dal pagamento del tributo, la previa denuncia della contribuente, nella fattispecie del tutto omessa, relativa ai dati necessari ai fini della diversa tassazione, ed aveva correttamente rilevato l'infondatezza del richiamo alla sentenza n. 11634/2018, che non aveva accolto la tesi della società contribuente ma, più semplicemente, tra due avvisi incongrui per l'anno 2013 aveva rideterminato la somma dovuta a titolo di tributo in base all'accertamento per l'anno 2014, poi utilizzato per gli anni successivi.

3. La ricorrente impugna detta pronuncia con ricorso notificato in data 12 luglio 2021, formulando due motivi di impugnazione.

4. Il Comune di Pozzuoli è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia (Censura proposta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.).» per non avere i Giudici di appello esaminato le questioni poste dalla società con riguardo al vizio di notificazione dell'avviso di accertamento e alla violazione dei principi di trasparenza e buon

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

andamento della Pubblica Amministrazione, in palese contrasto con l'art. 112 c.p.c.. Parte contribuente deduce che la Commissione tributaria regionale "non ha lasciato traccia dell'eventuale valutazione complessiva degli elementi ed argomenti prospettati dalla difesa privata, né ha chiarito i motivi della sua scelta decisionale".

La ricorrente, inoltre, censura la sentenza della Corte regionale per non avere analizzato l'eccezione di prescrizione quinquennale, in tal modo violando il principio dell'effetto devolutivo dell'appello.

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia (Censura proposta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.).» per non avere i Giudici di appello esaminato le questioni poste dalla società con riguardo al vizio di notificazione dell'avviso di accertamento e alla violazione dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, in palese contrasto con l'art. 112 c.p.c.. Parte contribuente deduce che la Commissione tributaria regionale "non ha lasciato traccia dell'eventuale valutazione complessiva degli elementi ed argomenti prospettati dalla difesa privata, né ha chiarito i motivi della sua scelta decisionale".

La ricorrente, inoltre, censura la sentenza della Corte regionale per non avere analizzato l'eccezione di prescrizione quinquennale, in tal modo violando il principio dell'effetto devolutivo dell'appello.

1.1. La censura è destituita di fondamento sotto ciascuno dei profili prospettati, e va quindi disattesa.

1.2. Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311/2011, Cass. n. 3756/2013, Cass. n. 29191/2017, Cass, n. 16703/2022).

Nel caso di specie, sia il vizio di notificazione dell'avviso di accertamento nei confronti del legale rappresentante, in quanto privo di indicazioni sulla persona fisica ai sensi dell'art. 145 c.p.c. e in quanto non notificato nei confronti della società - vizio peraltro da considerarsi comunque sanato dal raggiungimento dello scopo della notificazione -, sia la dedotta violazione del principio di trasparenza e di correttezza, sono stati all'evidenza implicitamente rigettati dalla decisione di merito, che ha respinto il ricorso esaminando profili di diritto che comportavano necessariamente la reiezione dei citati motivi. Va infatti ricordato che «Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.» (Cass., n. 1525/2019).

1.3. Quanto alla critica riferita alla omessa integrale valutazione "degli elementi ed argomenti prospettati dalla parte privata", si tratta di deduzioni oltremodo sommarie e generiche, che attengono al percorso motivazionale della sentenza, non riconducibili al vizio di omessa pronunzia che deve riguardare una domanda o una eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate, e non anche mere argomentazioni o imprecisati elementi di valutazione.

Deve dunque concludersi che nel caso di specie non vi è stata

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

omessa pronuncia sulle questioni indicate, ma rigetto implicito delle stesse, per cui il primo motivo, formulato ai sensi del n. 4 dell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., va rigettato (Cass. n. 23217 del 2022).

1.4. Con riguardo alla eccezione di prescrizione, richiamata solo genericamente e senza puntuale indicazione dei relativi contenuti, la stessa avrebbe dovuto necessariamente essere riproposta quale specifico motivo d'appello ai sensi dell'art. 56 d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 346 c.p.c. e pertanto non vale rispetto al motivo corrispondente, il principio dell'effetto devolutivo dell'appello. Va infatti osservato che l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, riproponendole in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione e di sollecitare la decisione su di esse; tale riproposizione, tuttavia, seppur libera da forme, dev'essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cass., n. 22311/2020; Cass., n. 413/2017; Cass., n. 10797/2009, Rv. 608106 - 01; Cass., n. 16360/2004, Rv. 577245 - 01).

In ogni caso l'eccezione appare formulata genericamente ed è destituita di fondamento citando la stessa, ai fini della maturata prescrizione, un'annualità (2013, ricorso pag. 3) del tutto diversa da quella oggetto dell'avviso di accertamento (2017), rispetto alla quale non può dirsi compiuto il termine quinquennale essendo stato l'avviso notificato in data 17.5.2018.

2. Con il secondo motivo, in rubrica, «Illegittimità della sentenza appellata per motivazione apparente sul rigetto delle seguenti eccezioni espressamente riproposte in appello: "violazione degli artt. 36 e 53, comma 1, del D. Lgs. 546/1992 (Censura proposta ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)», la ricorrente censura la sentenza per avere la Commissione tributaria regionale respinto l'appello con affermazioni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

apodittiche dalle quali non è dato comprendere sulla base di quali elementi abbia formato il proprio convincimento, nonostante chiare evidenze documentali dimostrassero l'effettività dello smaltimento dei rifiuti speciali.

2. La censura è destituita di fondamento.

2.1. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di indicare su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è giunto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato "iuxta alligata et probata". La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che recano una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", in tal modo non assolvendo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come più volte affermato da questa Corte, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo quando, nonostante appaia graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a rendere conoscibile il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 29124/2021). Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).

Va, inoltre, ricordato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del D.L. 22/06/2012, n. 83, conv. in legge 07/08/2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Conseguentemente, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, perché attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Nel medesimo senso è stato successivamente precisato che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato ove la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090).

2.2. Nel caso di specie la sentenza impugnata, dopo aver richiamato la normativa applicabile trascrivendo il testo delle disposizioni specifiche in tema di rifiuti speciali, ha affermato che la società contribuente non ha ottemperato ai propri oneri di denunzia e informazione al fine di ottenere l'esclusione delle aree di produzione dei rifiuti speciali, evidenziando inoltre l'irrilevanza del precedente giurisprudenziale invocato dalla stessa società, rispetto al vaglio della fattispecie. Risultano quindi individuabili gli elementi dai quali la Commissione ha tratto il proprio convincimento al fine di reputare legittimo l'atto impositivo impugnato, così da ritenere che la motivazione della sentenza impugnata assolva al minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., cui fa riferimento la giurisprudenza di questa Corte.

3. Alla stregua delle valutazioni che precedono, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, non avendo il Comune di Pozzuoli svolto difese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 11 settembre 2026.

Il Presidente

dott. ANGELO MATTEO SOCCI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale